

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
AD INDIRIZZO MUSICALE**

“De Amicis – Baccelli” di Sarno (Sa)

Sede: via G. Matteotti 51 – 53


C.M.: SAIC8BB008 - C.F.: 94065840657

E mail: saic8bb008@istruzione.it pec: saic8bb008@pec.istruzione.it

Sito www.icdeamicisbaccelli.edu.it

Tel. 081/5136295 - Fax 081/5137011

Codice univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNGS6



Circolare n. 133 del 22/05/2023

Alle famiglie degli alunni

Ai docenti

Scuola Secondaria di I grado

Alla bacheca Argo

Al sito WEB

Oggetto: Deroga al tetto massimo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico per gli alunni scuola secondaria I grado a.s. 22/23.

Sulla base della normativa vigente, art. 5 del D.L. 62/17, ai fini della validità dell'anno scolastico, il vincolo di frequenza è pari ad **“almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”**.

Si comunica pertanto che il monte ore annuale e il limite massimo di assenze per assicurare la validità dell'anno scolastico, e ammissione alla classe successiva e all'esame di stato, è pari ad **ore 248 per le classi a 30 ore settimanali e 264 per le classi ad indirizzo musicale**; a tal fine si conteggiano anche le ore di entrata posticipata e di uscita anticipata.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale, decurtato di 33 ore, è pari a 239.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Il Collegio dei docenti, con delibera n. 74 del 19 maggio 2023 ha individuato le deroghe dal limite sopra citato, per i seguenti motivi:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità (quarantena COVID);
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe;



- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- assenze per terapie certificate;
- assenze degli alunni stranieri per rientro nel paese d'origine;

Si riporta la normativa di riferimento, cioè l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017

Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Comma 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Comma 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clotilde Manzo

(firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D./L.vo n. 39/1993)